

COMUNE DI MOLVENA
REGOLAMENTO FOGNATURA

SEZIONE I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza e vincola sia il Consorzio, sia i Comuni consorziati, sia gli utenti in base alle norme di seguito enumerate.
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - e) le norme tecniche di allacciamento;
 - f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
 - g) le sanzioni amministrative.
4. Ha inoltre lo scopo di indicare le linee guida per le norme tecniche ed amministrative relative agli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- 2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- 3) acque nere o acque di scarico oppure scarichi: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- 4) impianto di fognatura pubblica: complesso di condutture gestite da Consorzio o Comuni atte a raccogliere, allontanare e smaltire le acque bianche e nere. Con riguardo alle tubazioni usate, si distinguono: collettori, adduttori, derivazioni;

- 5) collettori: condutture costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dagli adduttori;
- 6) adduttori: condutture al servizio di piccole zone, in cui confluiscono le derivazioni;
- 7) derivazioni o condotti di allacciamento: condutture che raccolgono le acque provenienti dagli impianti di fognatura privati;
- 8) raccordi: tubazioni che collegano le caditoie stradali o di aree pubbliche direttamente ai collettori ovvero agli adduttori;
- 9) fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- 10) fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
- 11) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- 12) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
- 13) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 14) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 15) scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 16) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiano) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 17) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 18) fabbricati esistenti: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia, o presentata denuncia di inizio attività, per nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 19) fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia, o presentata denuncia di inizio attività, per nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 20) pozzetto di misura: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione del corpo ricettore.

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Agli effetti del presente regolamento gli scarichi si distinguono in produttivi e civili.
2. Per **scarico produttivo** si intende lo scarico proveniente da un insediamento produttivo, cioè da uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.
3. Per **scarico civile** si intende lo scarico proveniente da un insediamento civile, cioè da uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro adibiti ad abitazione e allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui al comma precedente, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
4. Dalla definizione di insediamento civile si individuano le seguenti figure di scarico:
 - a) scarico di tipo A proveniente da:
 - A.1 - insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici (scarico abitativo);
 - A.2 - insediamenti adibiti ad ogni altra attività industriale, artigianale agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	= 30°C
pH	= 7,5 - 8,5
solidi sospesi	= 500 mg/l
COD	= 900 mg/l
BOD	= 500 mg/l
N totale	= 80 mg/l
N ammoniacale	= 30 mg/l
P totale	= 20 mg/l
tensioattivi	= 10 mg/l
olii e grassi	= 100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni; ad esempio possono rientrare in tale categoria le attività di: parrucchiera, barbiere, estetista, negozio di macellaio con attività di taglio carni e preparazioni alimentari, negozio di pescheria;

A.3 - dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;

b) scarichi di tipo B: quelli provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q di peso vivo di bestiame;

c) scarichi di tipo C: quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca:

5. Gli scarichi di tipo A.2 e A.3, B e C vengono anche indicati come **scarichi civili non abitativi**.

Art. 4 - Competenze

1. Il Consorzio Gestione Risorse Idriche VI 5 è l'organismo unico all'interno dell'ambito territoriale VI 5 che ha il compito della gestione, della manutenzione, del rinnovo e del completamento delle reti e degli impianti consortili e della relativa progettazione.
2. Al Consorzio competono, in modo particolare, le seguenti funzioni:
 - a) – **pianificazione** delle reti e degli impianti, degli investimenti e delle entrate finanziarie connesse
 - b) – **autorizzazione** allo scarico degli insediamenti produttivi e all'estensione delle reti comunali di fognatura allacciate alle reti consortili
 - c) - **gestione, manutenzione e rinnovo** delle reti fognarie consortili così come risultanti dall'allegata planimetria sub. 1, degli impianti di sollevamento e degli impianti di depurazione consortili , gestione dalla tariffazione utenti produttivi
 - d) - **controllo** della funzionalità degli impianti di fognatura e depurazione e degli scarichi civili e produttivi.
3. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili viene effettuato in via transitoria, per motivi di economicità, dai Comuni territorialmente competenti. Essi possono disporre controlli sugli allacciamenti di cui sopra e comunque richiedere che la fase istruttoria sia eseguita a cura dell'Ufficio Tecnico consortile, che comunque può effettuare controlli anche autonomamente.

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 5 - Obblighi, prescrizioni e divieti al recapito

1. Tutti gli insediamenti sia civili che produttivi hanno l'obbligo di allacciare i propri scarichi alla fognatura in quanto abbiano un lato prospiciente ad aree di circolazione pubblica (via, piazza, ecc.) servita da impianto fognario, ovvero a traversa privata che si immette nella predetta area, e che tale lato non disti più di 50 metri dall'edificio principale.
2. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione pubblico a cui è collegata la fognatura.
3. Per gli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento è subordinata alla verifica da parte del Consorzio della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, ad eccezione delle acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e scarichi civili di tipo A.2, purché convogliate con collettori distinti, che sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II.
4. E' comunque vietata l'immissione in fognatura di scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti per le utenze civili e industriali, così come individuati nelle norme e tabelle del presente regolamento.
5. E' inoltre vietata l'immissione di sostanze che, per qualità e quantità, possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze radioattive che possono danneggiare ed ostruire le condutture e gli impianti.

Art. 6 - Termini

1. Quando vengono realizzate nuove fognature, il termine entro cui i proprietari dei fabbricati civili esistenti o i titolari delle attività produttive devono ottemperare all'obbligo al recapito di fognatura è fissato in un anno dalla consegna provvisoria, e comunque a prove di tenuta eseguite, del nuovo tratto di fognatura. Per le aree parzialmente servite dalla fognatura, l'obbligo è operante solo per gli stabili che abbiano un lato che si affaccia sulla parte servita.

1.bis Nel caso di attivazione di un tratto di fognatura già esistente e dotata di fognoli di allacciamento, non essendo ancora trascorso un anno dalla citata attivazione, il termine per ottemperare all'obbligo dell'allacciamento di cui al comma 1 è fissato entro l'anno dalla data di attivazione, notificato all'utenza a mezzo Ordinanza del Sindaco territorialmente competente.

1.ter Nel caso di attivazione di un tratto di fognatura già esistente e dotata di fognoli di allacciamento e pur essendo già trascorso un anno dal citato collegamento non è ancora stato notificato all'utenza l'obbligo di allacciamento, il termine per ottemperare all'obbligo dell'allacciamento di cui al comma 1 è ridotto a 90 giorni dalla notifica all'utenza effettuata a mezzo Ordinanza del Sindaco territorialmente competente.

1 quater Nel caso di attivazione di un tratto di fognatura già esistente e non dotata di fognoli di allacciamento il termine per ottemperare all'obbligo dell'allacciamento di cui al comma 1 è fissato entro 1 anno dalla data di realizzazione dei fognoli notificato all'utenza a mezzo Ordinanza del Sindaco territorialmente competente.

2. Nel caso di fabbricati affacciantisi su due vie di cui una solo servita da fognature, l'obbligo di cui sopra inizia a decorrere, nei tempi e modi successivamente fissati, dopo la costruzione della prima condotta stradale eseguita.

3. Il Sindaco può concedere una deroga al termine di cui sopra agli insediamenti civili già esistenti aventi tutte le seguenti caratteristiche: occupano l'intero fronte stradale, sono privi di piano interrato, hanno il sistema fognario esistente localizzato nel retro dell'abitazione, in luogo a cui non si può accedere da un accesso carraio. L'obbligo diventa comunque operante qualora vengano eseguiti lavori di ristrutturazione, ampliamento, o anche manutenzione straordinaria qualora si verifichi la possibilità tecnica di eseguire l'allacciamento.

(modificato con D.A.G. n. 6 del 15.02.1999. Le modifiche sono riportate in *carattere corsivo*)

Art. 7 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'ente di gestione.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
4. L'Ente di gestione diffida l'interessato alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procedono ai sensi del precedente comma.

Art. 8 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data indicata nell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.

Art. 9 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Art. 10 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il Consorzio e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a propria cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà.
2. E' in facoltà dell'ente di gestione autorizzare il privato ad eseguire le opere in suolo pubblico a sua cura e spese.

3. I singoli Comuni possono autonomamente stabilire con apposito atto deliberativo un importo forfettario da richiedere per ogni allacciamento, al fine di istituire un fondo per finanziare i programmi di allacciamento alla fognatura.

Art. 11 - Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza provata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'ente di gestione procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.
2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate ai sensi della vigente normativa e in caso di contrasto accertate dall'autorità giudiziaria.

Art. 12 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessari per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. Salvo dimostrata impossibilità tecnica, le acque di scarico degli apparecchi o locali devono defluire per caduta naturale. Per i locali al di sotto del piano campagna devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 13 - Fognature delle strade e delle piazze private. Nuove lottizzazioni.

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
2. I proprietari di tali insediamenti devono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione separata delle acque bianche e nere della zona da lottizzare, completo dei relativi allacciamenti, nonché dell'impianto di depurazione se necessario ai sensi del P.R.R.A., qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento alla fognatura pubblica. Il costo dei relativi lavori rimane a carico della ditta lottizzante.
4. Il Comune e il Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono autorizzare un privato a realizzare una condotta su suolo pubblico, stabilendone le condizioni.

Art. 14 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte dell'ente di gestione secondo le rispettive competenze.
2. Gli utenti segnalano al Comune o al Consorzio le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata sono a carico degli utenti che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spesa.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme delle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

5. E' facoltà del Comune e del Consorzio emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 10%.

Art. 15 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione terminale è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, tranne quanto previsto all'art. 25, comma 5, nonché ogni sistema di dispersione delle acque nere.
2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
4. L'ente di gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 16 - Scarico di acque bianche e assimilate

1. E' vietato lo scarico nella fognatura mista di acque piovane raccolte su tetti, terrazze, altri manufatti ed aree private di insediamenti civili nel caso che l'allacciamento alla fognatura sia realizzato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per il loro smaltimento devono essere previsti idonei sistemi di dispersione aventi le caratteristiche tecniche indicate nella sezione III.
3. Per gli insediamenti produttivi che si allacciano alla fognatura mista dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è vietato lo scarico in fognatura di acque piovane raccolte su tetti, terrazze ed altri manufatti ed aree privati ad esclusione delle acque raccolte su aree

scoperte in qualsiasi modo interessate dalle lavorazioni: per queste ultime vale quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.

4. In caso di particolari e comprovate difficoltà tecniche per realizzare le opere di smaltimento delle acque meteoriche, di cui ai precedenti primo e terzo comma, il Sindaco può con ordinanza consentire in deroga l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, sentito il parere vincolante del Consorzio.

5. Sono vietati gli scarichi in fognatura di acque di raffreddamento e altri reflui che prima di ogni e qualsiasi trattamento siano di qualità migliore di quella fissata dalle competenti autorità per lo scarico finale dell'impianto di depurazione consortile quando superino la portata di 10 mc/giorno; portate fino a 1 mc/giorno sono sempre ammesse; per portate comprese tra 1 e 10 mc/giorno l'autorizzazione può essere concessa dal Consorzio su richiesta motivata dell'interessato. Per l'adeguamento degli scarichi già autorizzati è concesso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17 - Insediamenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta o lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune aree dell'insediamento, il Consorzio autorizza l'immissione di queste nella rete delle acque nere imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Gli utenti della fognatura installano, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento (fatta salva l'ottemperanza di norme più restrittive), a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo strumenti di misura idonei. Tali strumenti possono essere sigillati a cura dell'ente di gestione, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.

In via transitoria, comunque, fino all'installazione del contatore, il canone verrà calcolato con le modalità di cui all'articolo 62.

3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Consorzio di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

Art. 20 - Scarichi dei campeggi

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e, in ogni caso, dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 17 della normativa del P.R.R.A.

TITOLO II - UTENZE CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI, AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, ECC.

Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Stante l'obbligo all'allacciamento come previsto dall'art. 5, gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere presentati al Sindaco competente per territorio, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

2. Essi consistono in (v. all. n. 2):

A - una scheda contenente i seguenti dati :

- 1) Generalità del titolare dello scarico;
- 2) area di circolazione in cui si intende recapitare lo scarico;
- 3) indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dell'insediamento (acquedotto, pozzi, corsi d'acqua superficiali, ecc.);
- 4) indicazioni della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero dei locali- servizi esclusi- e del numero dei servizi igienici;
- 5) destinazione d'uso.

B - estratto catastale che permetta l'esatta individuazione dello stabile;

C - progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200 con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali, e il profilo longitudinale del condotto più lungo, esteso dal punto di innesto con la fognatura pubblica al punto terminale a monte.

Gli elaborati B e C devono essere presentati in duplice copia.

3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

4. L'istanza deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del titolare dello scarico e che, per quanto di sua conoscenza, rispondono a verità.

5. Nel caso di insediamenti civili non abitativi è altresì necessaria la dichiarazione dell'interessato che lo scarico rispetta i limiti e le condizioni di cui alla definizione di insediamento non abitativo.

6. Gli elaborati vengono esaminati dall'Ufficio Tecnico del Comune territorialmente competente, il quale, quando lo ritenga necessario, potrà richiedere ulteriori dati ed effettuare sopralluoghi anche all'interno degli stabili e delle proprietà interessate.

7. E' possibile anche richiedere il parere dell'Ufficio Tecnico consortile.

8. Il progetto delle opere di allacciamento viene approvato contestualmente al rilascio della concessione edilizia.

Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere

1. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Il titolare presenta la domanda di autorizzazione allo scarico unitamente a quella di abitabilità, allegando una dichiarazione del DD.LL. relativa all'avvenuta esecuzione dei lavori secondo gli elaborati di progetto.
2. L'autorizzazione allo scarico (v. all.n. 3) viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta; in questo periodo l'Ufficio Tecnico può eseguire un controllo finale delle opere.
3. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, quando previsto.
4. Il Consorzio predisporrà appositi schemi tipo della documentazione da utilizzarsi.
5. Annualmente il Comune trasmette al Consorzio copia delle sole dichiarazioni di cui all'art. 21, comma 5.

Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

- 1) L'autorizzazione si intende rilasciata per l'insediamento civile come descritto negli elaborati di progetto approvati. In caso di passaggio di proprietà, l'autorizzazione permane a favore dell'insediamento; il nuovo proprietario richiede il cambio di intestazione .
- 2) Il cambio di destinazione d'uso, che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.
- 3) L'autorizzazione è valida quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano modificate le condizioni che danno origine allo scarico.

Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubo di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
5. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi. La vasca condensagrassi è obbligatoria sullo scarico proveniente da cucine di pubblici esercizi e comunità.
6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione dotato di tappo a tenuta e valvola di non ritorno (solo per condutture dove non vi sia immissione di acque meteoriche) disposto al limite della proprietà privata e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione. Tale pozzetto deve essere fornito di passo d'uomo a livello del terreno e sempre ispezionabile.

Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e pendenza compresa tra il 2% e il 5% (con esclusione di quelle relative agli impianti di sollevamento).
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Le reti di raccolta a pavimento delle autorimesse condominiali devono essere dotate di idonea vasca disoleatrice - munita di sistema di blocco o di allarme nel caso vi sia pericolo di sfioramento di olii in fognatura - e di pozzetto di campionamento con volume morto da posizionarsi prima del pozzo perdente.
7. Sono esplicitamente vietati i tubi in cemento non rivestito.
8. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45°.
9. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
10. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, comunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 27 Modalità tecniche di smaltimento delle acque bianche ed assimilabili

1. Le acque bianche ed assimilabili hanno sistema di smaltimento distinto da quello delle acque reflue.
2. Nel caso di lotti prospicienti corsi d'acqua superficiali deve essere verificata la possibilità tecnico/amministrativa di smaltire le acque bianche ed assimilabili nel corpo idrico.

3. Negli altri casi lo smaltimento può avvenire per dispersione a mezzo sistema drenante sito nel suolo di pertinenza.
4. Qualora l'edificio occupi l'intera superficie disponibile, il Sindaco, o suo delegato, può autorizzare lo smaltimento in pozzi perdenti - siti sotto l'edificio - delle sole acque piovane dei tetti e delle terrazze di uso civile, ed in tal caso senza assimilabilità alcuna per utilizzi quali magazzini, depositi ed attività di servizio o produttive che possano indurre contaminazione delle superfici con sostanze diverse da quelle derivanti dalla vita residenziale.
5. I pozzetti di ispezione/manutenzione e tutti i punti dai quali potrebbero pervenire al pozzo perdente sostanze inquinanti, per caso o per dolo, dovranno trovarsi in spazi normalmente accessibili; nel caso in cui ciò risulti assolutamente impossibile, oppure dove si preveda stazionamento di veicoli o deposito di materiali per uso domestico, i chiusini esterni dovranno essere a tenuta e sigillati.
6. In ogni caso le suddette opere devono essere collocate in modo da non recare pregiudizio ai locali in cui sono presenti i pozzi assorbenti ed in generale alla salubrità ed igienicità della struttura.
7. Il sistema sopra descritto non può essere utilizzato per reti di raccolta di eventuali liquidi infiammabili in autorimesse interrate, che andranno invece convogliate in idonee vasche a tenuta.
8. Per le situazioni di cui trattasi, al completamento dei lavori, dovrà essere predisposta e fornita al Comune, a cura del direttore dei lavori, una planimetria dettagliata e precisa dei percorsi delle tubazioni, dei pozzetti di ispezione (da mantenersi sempre visibili ed ispezionabili) e di tutte le opere accessorie che sono presenti fra le calate dei tubi ed il recapito finale delle acque.
9. Per le sole autorizzazioni di cui al precedente comma 4, il Comune richiede il parere preventivo del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS competente per territorio.

Art. 28 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 29 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo nero, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti: fognatura per le acque di scarico, altri recapiti - come specificato all'art. 27 - per le acque bianche.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 30 - Allacciamento utenze

1. Stante l'obbligo all'allacciamento come previsto agli artt. 5 e 6, i proprietari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura entro 60 giorni dall'invito scritto che verrà loro notificato da parte del Comune, subito dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione della condotta stradale.
2. Nel caso di condominio, la domanda deve essere presentata dall'amministratore, se è stato nominato, oppure da un condomino munito di delega.
3. La presentazione della domanda, qualora compilata utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4 al presente regolamento, in quanto rispondente alle caratteristiche ivi riportate, permette la realizzazione delle opere di allacciamento interne alla proprietà privata, ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
4. Negli altri casi deve essere compilata la documentazione tecnica secondo le modalità descritte al capitolo primo.

Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere. Autorizzazione allo scarico.

1. L'utente dà comunicazione scritta al Comune dell'ultimazione delle opere, allegando una dichiarazione dell'esecutore dei lavori relativa all'esecuzione delle opere secondo gli schemi allegati alla domanda e fornendo idonea documentazione fotografica.
2. Le visite tecniche, la verifica delle opere e il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, a seguito della dichiarazione di ultimazione delle opere, avvengono secondo le modalità di cui agli artt. 22 e 23.

Art. 32 - Utenze civili (abitative e non) già allacciate

1. In caso di lavori di ristrutturazione e per le reti esistenti della pubblica fognatura l'ente di gestione provvede a censire le utenze civili già allacciate in fognatura.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento, il Comune stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento.

Art. 33 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 34 - Criteri di allacciamento degli insediamenti produttivi

1. L'autorizzazione allo scarico in fognatura consortile e comunale di utenti produttivi viene rilasciata dal Consorzio, se il refluo confluisce in un depuratore consortile; viene rilasciata dal Comune se confluisce in un depuratore comunale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune di appartenenza:
 - a) per gli insediamenti che vengono costruiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento unitamente alla domanda di concessione edilizia;
 - b) per gli insediamenti già esistenti, entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito scritto che il Comune farà recapitare ad avvenuta ultimazione della condotta stradale;
 - c) per gli insediamenti produttivi che si installano in uno stabile già allacciato o già esistente, unitamente alla domanda di agibilità.
3. In caso di inadempienza si procederà con ordinanza sindacale, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 60.
4. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte dell'ente di gestione ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione della fognatura o dell'impianto di depurazione.
5. Le spese occorrenti per effettuare i prelievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente e saranno determinate con deliberazione dell'ente escluse le spese ULSS che verranno liquidate direttamente all'ULSS.

Art. 35 - Domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura.

1. La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere rivolta al Presidente dell'ente di gestione ed in essa devono essere chiaramente indicati:
 - generalità e indirizzo del titolare o del legale rappresentante della ditta;
 - ragione sociale;
 - tipo di lavorazione;
 - Comune, via e numero civico in cui viene esercitata l'attività lavorativa;
 - denominazione della via, nella cui fognatura si intende effettuare lo scarico;
 - caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi terminali;
 - fonte di approvvigionamento dell'acqua;
 - se già esistente, attuale recapito degli scarichi.
2. Alla domanda devono essere allegate:

- 1) una scheda tecnica contenente i seguenti dati: numero di addetti impiegati, descrizione dei cicli produttivi, portata istantanea massima, portata oraria media e massima, volume giornaliero degli scarichi, composizione degli scarichi, descrizione di impianti di pretrattamento esistenti, capacità delle vasche contenenti il refluo pronto per l'immissione in fognatura, espressa in mc e in ore lavorative;
 - 2) elaborati tecnici redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 26;
 - 3) dichiarazione relativa alla presenza o meno nelle acque di scarico di sostanze pericolose comprese nell'elenco I dell'allegato A del D.L.vo n. 133/92, nelle concentrazioni e quantità di cui all'allegato B del medesimo decreto.
 - 4) solo per gli scarichi già esistenti, certificato di analisi delle acque di scarico, eseguito da non più di tre mesi, da laboratorio che rilasci certificazione legalmente valida;
 - 5) copia del bollettino di versamento della somma, determinata con deliberazione del Consiglio direttivo, dovuta a titolo di deposito per le spese sostenute per l'istruttoria della domanda di autorizzazione (il versamento è dovuto solo per il rilascio di nuove autorizzazioni).
3. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati contenuti in essa e negli allegati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che, per quanto di sua conoscenza, rispondono a verità, nonché l'impegno ad accettare incondizionatamente il presente regolamento.
4. Il Consorzio elabora appositi moduli da distribuire agli interessati per agevolare la compilazione della domanda e degli allegati.

Art. 36 - Allegati tecnici alla domanda

1. Gli elaborati, da presentarsi in **quadruplica** copia unitamente alla domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura, si riferiscono ai manufatti e canalizzazioni nonché agli eventuali impianti di pretrattamento da costruirsi all'interno della proprietà privata.
2. Gli allegati devono essere sviluppati in funzione dei medesimi valori di portata o caratteristiche di inquinamento dello scarico riportati nella domanda di allacciamento di cui all'art. 35 eventualmente integrati da altri dati.
3. Essi sono costituiti da:
 - 1) una planimetria (estratto catastale) in scala 1 : 2.000 che permetta l'esatta individuazione dello stabile;
 - 2) una planimetria in scala non minore di 1 : 500 di tutto l'insediamento con indicati la posizione dei reparti e il tracciato delle reti degli scarichi industriali, meteorici ed igienici esistenti;
 - 3) una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione tecnica delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste; i calcoli di dimensionamento idraulico e di processo delle eventuali opere di pretrattamento previste; i rendimenti di depurazione ed i quantitativi di fango ed altri residui (con relative caratteristiche) che si prevede di ottenere con il pretrattamento; ogni altra indicazione utile a definire le caratteristiche delle opere in genere;
 - 4) planimetria di dettaglio, in scala 1 : 50 oppure 1 : 100, delle opere di allacciamento, compreso pozzetto di misura della portata e per le analisi, e di eventuali pretrattamenti, completa di quote, sezioni e particolari necessari a definire le opere. Dalla planimetria deve

chiaramente risultare l'ubicazione dell'immissione nel collettore da concordarsi con il Comune o con il Consorzio a seconda che la condotta sia consortile o comunale.

4. L'Ufficio Tecnico consortile sarà a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione degli elaborati. Gli allegati di cui sopra devono essere compilati firmati da un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, in relazione alle specifiche di competenza.

5. Il Consorzio può comunque elaborare appositi schemi - tipo per facilitare la redazione degli elaborati grafici e delle relazioni.

Art. 37 - Permesso temporaneo per attivazione dello scarico e messa a regime

1. La domanda di autorizzazione allo scarico con relativi allegati viene presentata al Comune dove insiste l'insediamento; il Comune trattiene una copia degli elaborati e trasmette la domanda e tre copie degli allegati al Consorzio, nel caso di sua competenza al rilascio, unitamente al proprio parere relativo alla fattibilità dell'allacciamento in sede pubblica. Essa viene poi esaminata dal Settore di Prevenzione ULSS competente per territorio, dal Tecnico responsabile dell'impianto di depurazione e dall'Ufficio Tecnico, i quali - quando lo ritengano necessario - possono richiedere ulteriori dati ed effettuare sopralluoghi anche all'interno degli stabili e delle proprietà interessate;

2. Il Consorzio, visto il parere di cui sopra, rilascia un permesso temporaneo per l'attivazione dello scarico e per la messa a regime delle opere di pretrattamento, nei casi in cui lo ritenga necessario. Il permesso vale anche come autorizzazione preventiva alla realizzazione, ai soli effetti della L.R. 33/85.

3. Il permesso temporaneo deve contenere le seguenti prescrizioni:

- i limiti di accettabilità dei reflui ammessi nel periodo di messa a regime;
- il termine massimo di tempo entro cui devono essere iniziati i lavori di allacciamento;
- il periodo di validità di detto permesso.

4. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, se necessaria viene rilasciata dal Comune successivamente al rilascio del permesso, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento.

Art. 38 - Autorizzazione definitiva allo scarico

1. Entro la scadenza concessa per il periodo di messa a regime delle opere, l'utente produttivo deve presentare al Presidente una dichiarazione di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato dei manufatti costruiti per il pretrattamento.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento di quanto sopra, il Consorzio dispone l'esecuzione di un'ispezione ai lavori da parte dell'Ufficio Tecnico consortile, per verificare la rispondenza delle opere eseguite con il progetto presentato.

3. Richiede inoltre l'esecuzione delle analisi, previste dalla L. 319/76 e successive integrazioni e modifiche per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, al Settore di Prevenzione dell'ULSS competente per territorio. Per la loro esecuzione si applicherà la metodica di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 64/79.

4. Ricevuti i pareri dell'ULSS e dell'Ufficio Tecnico, l'ente di gestione rilascia l'autorizzazione definitiva allo scarico.

5. Nell'autorizzazione devono essere chiaramente indicati i limiti di accettabilità dello scarico.
6. Nell'autorizzazione sono inoltre specificati i valori di portata media e istantanea massima ammessi e ogni altro dato che si ritenga necessario per l'identificazione dello scarico.
7. Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, il Consorzio ne trasmette copia al Comune competente per territorio.
8. L'utente produttivo è autorizzato a continuare lo scarico nel tempo intercorrente tra la scadenza del permesso temporaneo e il rilascio dell'autorizzazione definitiva, purché rispetti i limiti e le condizioni prescrittigli.

Art. 39 - Deroghe temporanee

1. Su specifica e motivata richiesta della Ditta, l'ente di gestione può concedere deroghe temporanee, determinate nel provvedimento, ai limiti di accettabilità dello scarico riportati nella tabella allegata purché si verifichino le seguenti condizioni da indicare nell'autorizzazione:

- a) non rechino pregiudizio alla salute del personale operante nelle reti fognarie e nei depuratori;
- b) le reti fognarie, i depuratori e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;
- c) il funzionamento dei depuratori non venga intralciato;
- d) sia garantito che lo scarico finale dei depuratori non abbia conseguenze negative sull'ambiente e non incida sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
- e) i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

2. Possono essere ammesse richieste aventi le seguenti motivazioni:

- a) verificarsi di un problema nell'impianto di pretrattamento che richiede un tempo tecnico per essere risolto;
- b) presenza nello scarico di sostanze in concentrazione superiore ai limiti previsti in tabella, che possano essere utili al funzionamento del depuratore;
- c) presenza nello scarico di sostanze in concentrazione superiore ai limiti previsti in tabella, per le quali non siano noti sistemi di abbattimento attuabili dal punto di vista tecnico/economico;
- d) la quantità totale di refluo produttivo scaricata dalla ditta sia inferiore a 20 mc/anno, purché ciò sia verificabile e comunque l'attingimento da acquedotto sia comparabile al volume scaricato.

3. Non possono essere concesse deroghe per le sostanze di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, riportate nella tabella, allegata al presente regolamento, ai numeri 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43.

4. Per il periodo di validità delle deroghe verrà applicata, oltre alla normale tariffa, di cui all'art. 58, una maggiorazione proporzionale alle deroghe concesse, che verrà stabilita con apposito provvedimento dell'ente di gestione.

Art. 40 - Utenze produttive già allacciate

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico, le utenze produttive già allacciate alla pubblica fognatura presentano all'ente di gestione domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'ente stesso.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di esito favorevole della visita di verifica.

Art. 41 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rinnovata ogni quattro anni su richiesta dell'interessato a presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. L'autorizzazione decade di diritto nel caso di cessazione dell'attività. Qualora nell'attività produttiva si determinano modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico nel senso sotto indicato:
 - 1) la portata media scaricata giornalmente superi di oltre il 25 % quella per cui fu concessa l'autorizzazione;
 - 2) gli impianti di pretrattamento installati si dimostrino insufficienti a garantire il rispetto dei limiti della tabella allegata a causa della variazione della quantità di sostanze inquinanti in entrata;
 - 3) vengano immessi negli scarichi nuovi inquinanti che modificano l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo;deve essere richiesto una modifica dell'autorizzazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dell'autorizzazione a favore e a carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di comunicazione della sostituzione all'Ente, entro un mese da questa. In caso di cessione o di trasformazione per qualsiasi causa della forma sociale dell'azienda, deve essere presentata, entro un mese, domanda scritta all'ente di subentro e rinnovo dell'autorizzazione.
5. Qualora, ai casi sopra descritti, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso sopra specificato, la domanda di subentro e rinnovo deve essere formulata con le modalità descritte all'art. 35 per il rilascio di nuove autorizzazioni:
 - 1) nuova ragione sociale dell'azienda;
 - 2) generalità ed indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
 - 3) dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale no si accompagnano modifiche dell'attività produttiva nel senso sopra specificato;
 - 4) dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare.
6. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e, in particolare, quando si verificano:
 - 1) mancanza di rispetto dei limiti di accettabilità;
 - 2) non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - 3) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
 - 4) mancata comunicazione di avvenuta modifica dello scarico.

7. La richiesta di nuova autorizzazione deve essere corredata degli allegati tecnici necessari per documentare la rimozione dell'inadempienza riscontrata.

Art. 42 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.
2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al Titolo I.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.
4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
7. Sono vietati i tubi in cemento non rivestito.
8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
10. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento evitando volumi di ritenzione.
11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

Art. 43 - Impianti di pretrattamento

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 35; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'ente di gestione.

4. L'ente di gestione provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente di gestione, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'ente di gestione ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 44 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misure delle portate approvato dall'ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
2. In casi particolari e motivati l'ente di gestione ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.
3. Ha inoltre facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
4. Per casi particolari e motivati l'ente di gestione ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione, con spese a carico dell'utente, di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente.
5. Nel caso di deroghe per reflui meteorici, il volume verrà quantificato sulla base della superficie interessata e dei dati pluviometrici.

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 45 - Norme generali

1. Le norme alla cui presente sezione costituiscono le linee guida di riferimento per la stesura di un eventuale regolamento comunale. Esse comunque si applicano laddove non sia approvata una specifica normativa da parte dei Comuni.

Art. 46 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
5. Per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili vale quanto disposto all'art. 4, comma 3.
6. Le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi vengono rilasciate dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il quale definisce le relative modalità tecniche. La presente sezione III riguarda pertanto esclusivamente insediamenti civili.

Art. 47 - Attivazione dello scarico

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data riportata nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico sono affidate ai titolari che sono, pertanto, responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.
2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carenze di manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da un uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.
3. E' facoltà del Comune ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 10% per spese tecniche e generali.

Art. 49 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Gli insediamenti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.
3. Tali strumenti possono essere sigillati a cura dell'ufficio tecnico del Comune, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni al Comune.

TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI, AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, ECC:

Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, al Comune.
2. Gli elaborati, predisposti in due copie, consistono in:
 - A - una scheda contenente i seguenti dati:
 - 1) Generalità del titolare dello scarico;
 - 2) area di circolazione in cui si intende recapitare lo scarico;
 - 3) indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dell'insediamento (acquedotto, pozzi, corsi d'acqua superficiali, ecc.);
 - 4) indicazioni della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero dei locali - servizi esclusi - e del numero dei servizi igienici;
 - 5) destinazione d'uso.
 - 6) dichiarazione del titolare dello scarico che i dati riportati sono forniti sotto la sua responsabilità e, per quanto di sua conoscenza, rispondono a verità.

B - estratto catastale, che permetta l'esatta individuazione della scarico;

C - progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub-irrigazione;

3. La scheda sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici e igienico-sanitari.

4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale.

5. L'approvazione del progetto delle opere di scarico è approvato contestualmente al rilascio della concessione edilizia.

Art. 51 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti articoli 22 e 23.

Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico delle acque nere di insediamenti civili

Lo smaltimento delle acque di scarico provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione, non collegabili alle pubbliche fognature, avviene a mezzo chiarificazione in vasca Imhoff e scarico in corpo idrico superficiale ovvero sul suolo mediante sub-irrigazione o pozzo perdente aerato, come definiti nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.77.

2. E' ammesso anche l'utilizzo di vassoi drenanti.

3. Per lo scarico in corpo idrico deve essere richiesta l'autorizzazione ai fini idraulici all'ente competente.

4. Lo smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti con scarichi di tipo A2 e A3, come definiti all'art. 3, comma 4, lett.a), può avvenire con le modalità sopra descritte se l'insediamento non supera i 100 abitanti equivalenti, qualora sito in fascia di ricarica, e i 500 abitanti equivalenti se sito in zona montana (v. P.R.R.A.). Insediamenti superiori a detta soglia devono rispettare i limiti di accettabilità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature.

5. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B, come definiti all'art. 3, deve avvenire secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 17 della normativa del P.R.R.A e nelle direttive tecniche successivamente emanate dalla Regione Veneto.

6. Lo smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C, come definiti all'art. 3, deve avvenire a mezzo idonei impianti di depurazione tali da condurre gli scarichi entro i limiti della tabella A1 allegata al P.R.R.A. e disinfezione finale.

Art. 53. Modalità tecniche di smaltimento delle acque bianche ed assimilabili

1. Le acque bianche ed assimilabili hanno sistema di smaltimento distinto da quello delle acque reflue.

2. Nel caso di lotti prospicienti corsi d'acqua superficiali deve essere verificata la possibilità tecnico/amministrativa di smaltire la acque bianche ed assimilabili nel corpo idrico.

3. Negli altri casi lo smaltimento può avvenire per dispersione a mezzo sistema drenante sito nel suolo di pertinenza.

4. Qualora l'edificio occupi l'intera superficie disponibile, il Sindaco, o suo delegato, può autorizzare lo smaltimento in pozzi perdenti - siti sotto l'edificio - delle sole acque piovane dei tetti e delle terrazze di uso civile, ed in tal caso senza assimilabilità alcuna per utilizzi quali magazzini, depositi ed attività di servizio o produttive che possano indurre contaminazione delle superfici con sostanze diverse da quelle derivanti dalla vita residenziale.
5. I pozzetti di ispezione/manutenzione e tutti i punti dai quali potrebbero pervenire al pozzo perdente sostanze inquinanti, per caso o per dolo, dovranno trovarsi in spazi normalmente accessibili; nel caso in cui ciò risulti assolutamente impossibile, oppure dove si preveda stazionamento di veicoli o deposito di materiali per uso domestico, i chiusini esterni dovranno essere a tenuta e sigillati.
6. Le reti di raccolta a pavimento delle autorimesse condominiali devono essere dotate di idonea vasca disoleatrice - munita di sistema di blocco o di allarme nel caso vi sia pericolo di sfioramento di olii in fognatura - e di pozzetto di campionamento con volume morto da posizionarsi prima del pozzo perdente.
7. In ogni caso le suddette opere devono essere collocate in modo da non recare pregiudizio ai locali in cui sono presenti i pozzi assorbenti ed in generale alla salubrità ed igienicità della struttura.
8. Il sistema sopra descritto non può essere utilizzato per reti di raccolta di eventuali liquidi infiammabili in autorimesse interrato, che andranno invece convogliate in idonee vasche a tenuta.
9. Per le situazioni di cui trattasi, al completamento dei lavori, dovrà essere predisposta e fornita al Comune, a cura del direttore dei lavori, una planimetria dettagliata e precisa dei percorsi delle tubazioni, dei pozzetti di ispezione (da mantenersi sempre visibili ed ispezionabili) e di tutte le opere accessorie che sono presenti fra le calate dei tubi ed il recapito finale delle acque.
10. Per le sole autorizzazioni di cui al precedente comma 4, il Comune richiede il parere preventivo del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS competente per territorio.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 54 - Insediamenti abitativi

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico; a tale scopo verranno predisposte apposite schede questionario.

2. In caso di difformità dal presente regolamento, il Comune prescrive gli adeguamenti opportuni fissando il termine.

Art. 55 - Insediamenti civili non abitativi

1. Il Comune, con ordinanza da notificarsi a ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono

tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di verifica di conformità delle opere secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.R.R.A.

3. Il Comune, in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'articolo 50.

SEZIONE IV TARIFFE E SANZIONI

Art. 56 - Tariffe

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.

3. La riscossione del canone degli utenti civili avviene a cura degli enti gestori degli acquedotti o in loro assenza dall'ente di gestione della fognatura.

Art. 57 - Tariffe per scarichi civili

1. Per le acque provenienti da insediamenti civili viene applicata la tariffa nella misura prevista dalla normativa vigente.

2. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua ai sensi di legge.

3. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 26/80. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del pubblico acquedotto ed il pagamento deve essere eseguito con le stesse modalità e termini per il pagamento dei consumi idrici.

4. In assenza di un contatore la liquidazione verrà effettuata sulla base dei consumi medi previsti dal P.R.G.A.

5. Per quanto riguarda i proventi derivanti dal servizio di depurazione, essi devono essere corrisposti dal Comune che gestisce il pubblico acquedotto al Consorzio, con l'obbligo per il primo di rivalsa nei confronti dell'utente.

6. Il tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione relativa ai volumi d'acqua prelevati nel periodo interessato dagli utenti del servizio di fognatura e ai corrispondenti introiti, sottoscritta rispettivamente dal Sindaco e dal Tesoriere comunale.

Art. 58 - Tariffe per scarichi produttivi

1. Per le acque provenienti da insediamenti produttivi viene applicata la tariffa stabilita con apposita deliberazione dell'Assemblea consortile.

Art. 59 - Accertamento e sanzioni

1. L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del D. Lgs. 77/95.
2. La riscossione è effettuata ai sensi degli art. 68 e 69 del DPR 28.01.88 n. 43 e successive integrazioni e modifiche
3. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del D. Lgs. 546/92.
4. Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
5. La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
6. Qualora il canone definitivo accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.
7. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al venti per cento del medesimo.
8. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Art. 60 - Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari l'autorità di vigilanza applica le sanzioni previste dall'art. 65 della L.R. 33/85, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente e, in particolare, dalla L.S. 10.5.76 n. 319 e successive integrazioni e modifiche artt. 21-22-23-23Bis.
2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e le riscossioni delle somme dovute si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e in quanto compatibili alla L.R. 28.1.77 n. 10.

Art. 61 - Remissione in pristino

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune o al Consorzio, il Sindaco o il Presidente potranno ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidamente

responsabile la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose entro un congruo termine.

2. Il caso di inadempimento, il Sindaco o il Presidente per le rispettive competenze potranno far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitando le spese agli interessati.

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio e sostituisce il regolamento di fognatura consortile approvato con D.A.G. n. 14 del 08.07.96; esso si applica in tutti i Comuni consorziati senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 63 - Interpretazione autentica delle norme regolamentari

1. L'interpretazione autentica delle norme regolamentari è demandata all'Assemblea generale del Consorzio che si pronuncia con apposita deliberazione.

Art. 64 - Sostituzione dei regolamenti di fognatura dei comuni associati

1. Il presente regolamento, esclusa la sezione III che costituisce atto di indirizzo, sostituisce tutte le norme contenute nei regolamenti di fognatura dei comuni associati.

Art. 65 - Normative statali e regionali

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si richiamano le normative statali e regionali in materia.

Art. 66 - Pubblicità

1. L'ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del regolamento.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento previo rimborso delle spese di riproduzione, il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

TABELLA - LIMITI DI ACCETTABILITA' SCARICHI INDUSTRIALI

c) PARAMETRI	UNITA'	CONCENTRAZIONI	NOTE
1 pH		5,5 - 9,5	
2 Temperatura	°C	35	
3 Materiali sedimentabili	mg/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 h.
4 Materiali in sospensione totali	mg/l	200	Per "materiali in sospensione totali", indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
5 BOD	mg/l	500	
6 COD	mg/l	1000	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2h
7 Metalli e non metalli tossici totali		$\Sigma Ci/Li \geq 3$	Ci = Concentrazione realmente presente Li = Limite tabellare della specie.
8 Alluminio	mg/l come Al	2	a)
9 Arsenico	" " As	0,5	b)
10 Boro	" " B	4	a)
11 Cadmio	" " Cd	0,02	b)
12 Cromo III	" " Cr	4	a)
13 Cromo VI	" " Cr	0,2	b)
14 Ferro	" " Fe	4	a)
15 Manganese	" " Mn	4	a)
16 Mercurio	" " Hg	0,005	b)
17 Nichel	" " Ni	4	b)

c)			
PARAMETRI	UNITA'	CONCENTRAZIONI	NOTE
18 Piombo	“ “ Pb	0,3	b)
19 Rame	“ “ Cu	0,4	b)
20 Selenio	mg/l come Se	0,03	b)
21 Zinco	mg/l come Zn	1	b)
22 Argento	mg/l come Ag	0,4	
23 Cianuri totali	mg/l come Cn	1	
24 Cloro attivo	mg/l come Cl	0,3	
25 Solfuri	mg/l come HS ₂	1	
26 Solfiti	mg/l come SO ₃	2	
27 Solfati	mg/l come SO ₄	1000	
28 Cloruri	mg/l come Cl	1200	
29 Fluoruri	mg/l come F	12	
30 Fosforo totale	mg/l come P	10	
31 Azoto ammoniacale	mg/l come NH ₄	50	
32 Azoto nitroso	mg/l come N	0,6	
33 Azoto nitrico	mg/l come N	30	
34 Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	40	
35 Olii minerali	mg/l	5	
36 Fenoli totali	mg/l come CH OH _{6 5}	1	
37 Aldeidi	mg/l come H-CHO	2	
38 Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	
39 Solventi organici azotati	mg/l	0,2	

c) PARAMETRI	UNITA'	CONCENTRAZIONI	NOTE
40 Solventi clorurati	mg/l	2	
41 Tensioattivi	mg/l	10	
42 Pesticidi clorurati	mg/l	0,05	
43 Pesticidi fosfati	mg/l	0,1	
44 Saggio di tossicità			<p>Il campione, diluito 1:1 con acqua standard, deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio per un periodo di 24 h alla temperatura di 20 °C.</p> <p>La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i>.</p>

a) Il limite è riferito all'elemento comunque presente dopo sedimentazione di 2 h.

b) Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, e in sospensione.

c) Le metodiche analitiche da impiegarsi nelle determinazioni dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR), Roma e successivi aggiornamenti.

INDICE

SEZIONE I NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione degli scarichi
- Art. 4 - Competenze

SEZIONE II SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 5 - Obblighi, prescrizioni e divieti al recapito
- Art. 6 - Termini
- Art. 7 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 8 - Attivazione dello scarico
- Art. 9 - Proprietà delle opere di fognatura
- Art. 10 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 11 - Passaggio attraverso proprietà privata
- Art. 12 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 13 - Fognature delle strade e delle piazze private. Nuove lottizzazioni
- Art. 14 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 15 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
- Art. 16 - Scarico acque bianche e assimilate
- Art. 17 - Insedimenti temporanei
- Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 19 - Rilevazioni dei consumi idrici
- Art. 20 - Scarichi dei campeggi

TITOLO II - UTENZE CIVILI

Capitolo I - Nuovi fabbricati, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.

- Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere
- Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento
- Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne
- Art. 27 - Modalità tecniche di smaltimento delle acque bianche ed assimilabili
- Art. 28 - Norme particolari per le utenze non abitative
- Art. 29 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

Capitolo II - Fabbricati esistenti

- Art. 30 - Allacciamento utenze
- Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere. Autorizzazione allo scarico
- Art. 32 - Utenze civili (abitative e non) già allacciate
- Art. 33 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Capitolo I- Norme generali

- Art. 34 - Criteri di allacciamento degli insediamenti produttivi
- Art. 35 - Domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura
- Art. 36 - Allegati tecnici alla domanda
- Art. 37 - Permesso temporaneo per attivazione dello scarico e messa a regime
- Art. 38 - Autorizzazione definitiva allo scarico
- Art. 39 - Deroghe temporanee
- Art. 40 - Utenze produttive già allacciate
- Art. 41 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 42 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento
- Art. 43 - Impianti di pretrattamento
- Art. 44 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

**SEZIONE III
SCARICHI SUL SUOLO,
SUGLI STRATI SUPERFICIALI
DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 45 - Norme generali
- Art. 46 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 47 - Attivazione dello scarico
- Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico
- Art. 49 - Rilevazione dei consumi idrici

TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

**Capitolo I - Nuovi fabbricati, ampliamenti,
ristrutturazioni, ecc.**

- Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 51 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico delle acque nere di insediamenti civili
- Art. 53 - Modalità tecniche di smaltimento delle acque bianche e assimilabili

Capitolo II - Fabbricati esistenti

- Art. 54 - Insediamenti abitativi
- Art. 55 - Insediamenti civili non abitativi

**SEZIONE IV
TARIFFE E SANZIONI**

- Art. 56 - Tariffe
- Art. 57 - Tariffe per scarichi civili
- Art. 58 - Tariffe per scarichi produttivi
- Art. 59 - Accertamento e sanzioni
- Art. 60 - Sanzioni amministrative
- Art. 61 - Remissione in pristino

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 63 - Interpretazione autentica delle norme regolamentari

Art. 64 - Sostituzione dei regolamenti di fognatura dei comuni associati

Art. 65 - Normative statali e regionali

Art. 66 - Pubblicità

TABELLA - LIMITI DI ACCETTABILITA' SCARICHI INDUSTRIALI

ALLEGATI

Allegato 1: “tabella individuazione delle reti fognarie consortili e comunali” (planimetria scala 1:25.000)

Allegato 2: modulo per la preparazione elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura di utente civile

Allegato 3: modulo per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di utente civile

Allegato 4: modulo per la domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura di fabbricato esistente per utente civile

Allegato 5: tavola schema tipo di allacciamento alla fognatura di utente civile